

Cigo per COVID - 19 - Approfondimenti

2 Aprile 2020

In relazione alla circolare Inps n. 47/20, con la quale l'Inps ha fornito le indicazioni operative relative alle misure di sostegno del reddito per l'emergenza COVID - 19, già oggetto della comunicazione Ance del 30 marzo scorso, unitamente alla Confindustria, sono in corso degli approfondimenti sugli aspetti attinenti il rapporto tra trattamento di integrazione e malattia nonché sullo stanziamento per la copertura economica di tali misure.

In particolare, per quanto riguarda il rapporto tra integrazione salariale e malattia, si è in attesa di conoscere il criterio che intenderà adottare l'Istituto, da veicolare alle imprese, tenuto conto che la circolare Inps n. 47/20, richiamando in maniera *tranchant* quanto previsto dall'articolo 3, co. 7, del D.Lgs, n. 148/15 (il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera di malattia), non sembra considerare quanto precisato dall'Inps con la circolare n. 197/15.

In attesa di una chiara indicazione al riguardo, si ricorda qui di seguito la posizione amministrativa dell'Istituto.

Malattia che si verifica durante la sospensione dal lavoro con cassa integrazione a zero ore: Il lavoratore continua a fruire delle integrazioni salariali. Infatti, essendo totalmente sospesa l'attività lavorativa, non vi è obbligo di prestazione, quindi non dovrà neanche comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali.

Malattia che si verifica prima della sospensione dal lavoro con cassa integrazione a zero ore: Se tutto il personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l'attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa; nel caso di mancata sospensione della totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continua a beneficiare dell'indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.

Nel caso in cui l'intervento di cassa integrazione sia relativo a una contrazione dell'attività lavorativa e quindi riguardi dipendenti che lavorano in base a un orario ridotto, prevale l'indennità economica di malattia.

Sul tema relativo alle risorse finanziarie, la somma posta a carico dello Stato, pari a 1347.2 mln di euro, che dal dettato normativo di cui all'art. 19, co. 9 del D.L. n. 18/20 sembrerebbe essere destinata a garantire la copertura di tutte le istanze per prestazioni di sostegno al reddito, previste dagli artt. 19 e 21, riconducibili al COVID -19, con previsione di monitoraggio di tale limite di spesa, sulla base delle indicazioni dell'Inps sembrerebbe destinata a finanziare solo le prestazioni che eccedono i limiti ordinari, ovvero una platea del 2% dei 4,7 milioni aventi diritto.

A tal fine, la circolare dell'INPS prevede che le prestazioni che rientrano nei limiti ordinari, e dunque ad eccezione delle situazioni in cui vi sia stato il superamento dei limiti di fruizione della Cigo, sono a carico delle rispettive gestioni finanziarie.

Fermo restando che in edilizia la Cigo per COVID - 19 risulterebbe comunque interamente autofinanziata dalle imprese per le evidenti garanzie di copertura finanziaria, sono in corso gli opportuni approfondimenti per verificare quanto, sulla base di queste indicazioni dell'Istituto, possa

incidere sulla relativa Gestione Cigo Inps edilizia il ricorso a detto ammortizzatore sociale, tenuto conto che dal 2002, secondo i dati in possesso dell'Ance, tale gestione presenta un avanzo patrimoniale di circa 4.700 milioni di euro.

Per quanto sopra si fa riserva di fornire tempestivamente ogni ulteriore indicazione in merito